



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 33 DEL 23/03/2020**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE - ANNO 2020**

L'anno **2020**, addì **ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **20:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

All'appello iniziale risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
NASCIUTI MATTEO	X		VENTURI SILVIA	X	
MEGLIOLI PAOLO	X		FORACCHIA MARCO	X	
BARONI UMBERTO	X		SANTORO ANGELO	X	
MONTI LUCA	X		NIRONI FERRARONI ALESSANDRO	X	
ROMAGNOLI GIOVANNI	X		ZANNI ALESSANDRO	X	
RABITTI GIULIA	X		BELTRAMI DAVIDE		X
DEBBIA BEATRICE	X		MASELLI PATRIZIA	X	
RIVI ALESSIA	X		BARBANTI MARCO	X	
GALLINGANI MARCELLO		X			

Presenti: 15 Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott. Rosario Napoleone**.

Il Presidente Del Consiglio **Paolo Meglioli**, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti all'appello iniziale **14 Consiglieri e il Sindaco**

Sono presenti gli Assessori: Marco Ferri, Nearco Corti, Elisa Davoli, Matteo Caffettani e Elisabetta Leonardi.

Si da atto che alla **deliberazione nr. 27** i Consiglieri presenti sono 15 più il Sindaco in quanto entra Marcello Gallingani

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL 23/03/2020

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE IRPEF- IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO il D. Lgs. Del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed in particolare :

- l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- - i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
- - l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
- - la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali ;

- l'art. 3 -bis , del suddetto decreto, secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 174 del 30.11.2000 con la quale è stata disposta "Istituzione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fsiche – IRPEF";
- le deliberazione di G. C. n. 422 del 14.12.2000, con la quale è stata determinata l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF e per l'anno 2001, nella misura dello 0,2 per cento;
- le deliberazioni di G C n . 383 del 13.12.2001, n. 414 del 12.12.2002, n. 398 del 11.12.2003, n. 364 del 18.11.2004, n. 357 del 17.11.2005 e la n. 347 del 7.12.2006, con le quali è stata riconfermata l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF per gli anni dal 2001 al 2007 nella misura dello 0,2 per cento;
- la deliberazione di C.C. n. 123 del 20.12.2007 avente ad oggetto " Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF- Imposta sul reddito delle Persone Fisiche" con cui si è proceduto ad incrementare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a decorrere dall'anno 2008 portandola allo 0,55%, e prevedendo una soglia di esenzione dell'Addizionale riguardante la fascia dei contribuenti con reddito imponibile non superiore a 10.000,00 euro;

- le deliberazioni di C.C. n. 106 del 22.12.2008, - n. 19 del 16.02.2010, - n. 21 del 15.02.2011, - n. 126 del 16.12.2011, - n. 50 del 28.06.2013, - e la n. 51 del 31.07.2014, con le quali il Comune di Scandiano per gli esercizi finanziari dal 2009 al 2014 ha confermato l'aliquota dello 0,55 per cento e la soglia di esenzione per contribuenti con reddito imponibile non superiore a 10.000,00 euro ;
- le deliberazioni di CC n. 48 del 16/06/2015 e n. 68 del 30/07/2015 con le quali è stato adottato, a decorrere dall'anno 2015, il sistema progressivo degli scaglioni IRPEF nella determinazione delle aliquote dell'Addizione Comunale all'IRPEF introducendo, in luogo di un'unica aliquota indifferenziata per tutti i contribuenti , diverse aliquote ispirate a criteri di progressività per garantire una maggiore equità del prelievo fiscale, mantenendo la soglia di esenzione del prelievo per i redditi imponibili non superiore a 10.000,00 euro di cui all'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF . Nel dettaglio :

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
Fino a 15.000,00 Euro	0,45%
Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,0 Euro	0,51%
Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,0 Euro	0,55%
Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,0 Euro	0,79%
Oltre 75.000,00 Euro	0,80%

- le deliberazioni di CC n. 28 del 19/05/2016 – n. 21 del 29/03/2017 – n. 15 del 28/02/2018 – n. 21 del /13/03/2019 con le quali per gli anni dal 2016 al 2019 sono state riconfermate le aliquote dell'Addizione Comunale all'IRPEF deliberate per l'anno 2015 con la soglia di esenzione per redditi fino a 10.000,00 euro ;

RICHIAMATI i principi contenuti nell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 conv. nella L. n. 148/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16 del D.L. n. 201/2011, conv. nella L. n. 214/2011, ossia che :

- a) per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività
- b) resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 – bis dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'Addizionale Comunale all'IRPEF non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite la stessa si applica al reddito complessivo;

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità anno 2020 – Legge n. 160/2019 – non ha riproposto il blocco agli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali della Regione e degli Enti Locali che erano stati introdotti dalla Legge di Stabilità anno 2016 e successivamente reiterati per gli anni 2017 e 2018 dalle rispettive leggi di Stabilità ;

VALUTATE le esigenze di equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al Bilancio di Previsione 2020 – 2022 ed in particolare l'incremento dei servizi sulla parte corrente, tra cui i servizi scolastici, extrascolastici, di efficientamento energetico e attraverso i contributi dovuti all'Unione Tresinaro Secchia l'incremento nei servizi socio-assistenziali per anziani e disabili nonché per la polizia municipale i miglioramenti nella gestione delle sicurezza urbana, che incidono per complessivi 630.000,00 euro ;

CONSIDERATO, che sono state effettuate varie simulazioni sul gettito dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, attraverso il Portale del Federalismo Fiscale, per ottenere il gettito necessario alle esigenze di cui sopra;

CONSIDERATO, pertanto, che per l'esercizio finanziario 2020 si rende necessario modificare il **“Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale IRPEF- Imposta sul reddito delle Persone Fisiche”**, variando le aliquote previste all'art 1, ed incrementando la soglia di esenzione del reddito come prevista dall'art. 2, del presente regolamento, secondo il seguente schema :

Articolo 1 – Variazione dell'aliquota

1. Le aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF sono stabilite per l'anno ~~2015~~ **2020**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, nella misura:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE
Fino a 15.000,00 Euro	0,45% 0,70 %
Oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 Euro	0,51% 0,72 %
Oltre 28.000,00 fino a 55.000,00 Euro	0,55% 0,78 %
Oltre 55.000,00 fino a 75.000,00	0,79%
Oltre 75.000,00	0,80%

Articolo 2 – Soglia di esenzione

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale Comunale IRPEF, non superiore a ~~10.000~~ **12.000,00** euro.

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: *“ ... omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi... omissis...”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e tariffe dei tributi locali compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione.

- il dettato dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022;

PRESO ATTO :

- dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, che disciplinano l'obbligo di trasmissione al MEF e le modalità di pubblicazione sul relativo sito informatico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- dell'art.13, comma 13-bis del d.l. 201/2011, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Gli atti relativi sono applicabili dal 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet sopra descritto avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Il versamento della seconda rata dell'imposta è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;
- dell'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge n.58/2019 che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, attribuendo alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi (IMU, TASI ed Addizionale IRPEF);
- della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, n.2/df del 22 novembre 2019 che fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la pubblicità e l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Dirigente del Settore II "Bilancio e Finanza", dr.ssa Ilde De chiara, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del DL 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria espresso in data 02/03/2020 (*Allegato A*);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Meglioli, che comunica la discussione congiunta degli argomenti, dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dal punto nr. 6 al punto nr. 11, essendo tutti strettamente correlati al "Bilancio di Previsione", come indicato più precisamente nella deliberazione della stessa seduta nr. 30,

UDITO l'intervento dell'Assessore Elisabetta Leonardi (Bilancio e Finanza, Formazione personale, ricerca finanziamenti nazionali ed europei, città telematica e superamento del Digital Divide, relazioni internazionali e progetti europei) e la seguente discussione per la quale si rimanda al testo della trascrizione di cui copia agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;

contrari n. 05 (consiglieri Angelo Santoro e Zanni Alessandro – Scandiano Unita; Patrizia Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni – Gruppo Misto);

astenuti n. 00

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2. DI MODIFICARE il Regolamento dell'Addizionale Comunale IRPEF, che si compone di due articoli, apportando delle variazioni sia all'Art. 1 "Variazione dell'aliquota" sia all'Art. 2 "Soglia di esenzione" adottando dall'anno 2020 il seguente testo :

Articolo 1 – Variazione dell'aliquota

1. Le aliquote dell'Addizionale Comunale IRPEF sono stabilite per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, nella misura:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUEUTE
Fino a 15.000,00 Euro	0,70 %
Oltre 15.000,00 fino a 28.000,00 Euro	0,72 %
Oltre 28.00,00 fino a 55.000,00 Euro	0,78 %
Oltre 55.000,00 fino a 75.000,00	0,79%
Oltre 75.000,00	0,80 %

Articolo 2 – Soglia di esenzione

1. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'art 1, sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale Comunale IRPEF, non superiore a 12.000,00 euro;

3. DI DARE ATTO che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2020;

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del D.L. n.201 del 2011 e della

Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5. DI TRASMETTERE il presente Atto deliberativo all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di propria competenza ;

SUCCESSIVAMENTE, stante la necessità del rispetto della tempistica stabilita ex-Lege per l'approvazione dei documenti di programmazione 2020-2022 dell'Ente, con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;

contrari n. 05 (consiglieri Angelo Santoro e Zanni Alessandro – Scandiano Unita; Patrizia Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni – Gruppo Misto);

astenuti n. 00

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267 .

AI SENSI degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio

Paolo Meglioli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)